



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 10/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/06/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando la sentenza "*Lexitor*" della CGUE, al quale chiede:

- il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, della somma di € 1.677,13 a titolo di commissioni di attivazione, gestione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna, al netto di € 1.317,79 già ottenuti in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Con riferimento al rimborso dei costi assicurativi, la ricorrente conferma la piena legittimazione passiva dell'intermediario, essendo gli stessi "*in strettissimo collegamento negoziale rispetto al finanziamento di cui costituiscono accessori*".

L'intermediario, svolte talune riflessioni critiche sull'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 all'ordinamento italiano, nonché su quanto previsto della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura *up-front* delle "*commissioni rete esterna*", trattandosi di un costo interamente e definitivamente sostenuto per attività che per nessuna porzione si riferiscono alla vita residua del contratto (allega fattura del 18/09/2014);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up front* anche delle “*commissioni di attivazione*”, in quanto pattuite a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito;
- la natura *up-front* delle “*spese di istruttoria e notifica del contratto*”, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo a titolo di “*storno commissioni di gestione*”.

Chiede pertanto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che i costi di cui alla lett. D) relativi alle Commissioni di gestione sono da considerare *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017).



Sono invece da considerare *up front* i costi di cui alla lett. C) relativi alle Commissioni di attivazione, di cui alla lett. E) relativi alle spese di istruttoria e di cui alla lett. F) relativi alle Commissioni rete esterna trattandosi di attività riconducibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	C) commissioni di attivaz. (up front)	€ 986,02	€ 591,61	€ 380,71	<input type="radio"/>		€ 380,71
<input type="radio"/>	D) comm. di gestione (recurring)	€ 2.215,71	€ 1.329,43	€ 855,50	<input type="radio"/>	€ 1.317,79	€ 11,64
<input type="radio"/>	F) comm. rete esterna (up front)	€ 1.339,80	€ 803,88	€ 517,30	<input type="radio"/>		€ 517,30
<input type="radio"/>	E) spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,75	<input type="radio"/>		€ 173,75
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.083,40
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.083,40, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS